



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 gennaio 2020
(OR. en)

15247/19
PV CONS 74
ENV 1035
CLIMA 337

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Ambiente)

19 dicembre 2019

SOMMARIO

Pagina

1.	Adozione dell'ordine del giorno	3
----	---------------------------------------	---

Attività non legislative

2.	Politica dell'UE in materia di ambiente e clima per la prossima legislatura	3
3.	Conclusioni sulla preparazione del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità..... Convenzione sulla diversità biologica (CBD)	3
4.	Approvazione dei punti "A"	
a)	Elenco legislativo	3
b)	Elenco non legislativo	5

Varie

5.	a)	Il Green Deal europeo	6
	b)	Relazioni sulle principali riunioni internazionali recenti	6
	c)	Esito del secondo forum dell'UE "Aria pulita" (Bratislava, 28-29 novembre 2019).....	6
	d)	Qualità dell'aria - Controllo dell'adeguatezza	7
	e)	Relazione sull'attuazione da parte dell'Unione europea della convenzione di Aarhus sull'accesso alla giustizia in materia ambientale	7
	f)	Controllo dell'adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di acque e valutazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane	7
	g)	Azione dell'UE per far fronte ai rischi connessi ai PFAS	7
	h)	Gestione dei grandi carnivori: sfide e soluzioni.....	7
	i)	Azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta	8
	j)	Programma di lavoro della presidenza entrante	8

	ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	9
--	---	---

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel doc. 14950/19.

Attività non legislative

2. **Politica dell'UE in materia di ambiente e clima per la prossima legislatura** [2] 14715/19
Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla politica dell'UE in materia di ambiente e clima per la prossima legislatura, sulla base dei quesiti preparati dalla presidenza che figurano nel doc. 14715/19.

3. **Conclusioni sulla preparazione del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità** [2] 15067/19
Convenzione sulla diversità biologica (CBD)
Adozione

Il Consiglio ha adottato le conclusioni che figurano nel doc. 15272/19 + COR 1.

4. Approvazione dei punti "A"

- a) **Elenco legislativo** (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 14956/19

Economia e finanza

1. **Accise** [S][C] 14915/19 + COR 1
a) **Direttiva che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione)** 14107/19
b) **Regolamento relativo alla cooperazione amministrativa per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici** 14108/19
FISC

Adozione

approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.12.2019

Il Consiglio ha adottato la direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise, il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel doc. 14107/19 FISC 442 ECOFIN 1003 e il regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici, il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel doc. 14108/19 (base giuridica: articolo 113 TFUE). Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

2. **Regolamento relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione** SC 15045/1/19 REV 1
12412/1/19 REV 1
FIN

Adozione

approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.12.2019

Il Consiglio ha adottato, con l'astensione della delegazione del Regno Unito, il regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione, il cui testo figura nel doc. 12412/1/19 REV 1 (base giuridica: articolo 352 TFUE e articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica). Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

3. **Decisione relativa all'assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania** SC 13379/1/19 REV 1
PE-CONS 96/19
ECOFIN
RELEX

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.12.2019

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con l'astensione della delegazione del Regno Unito, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 212, paragrafo 2, TFUE).

Affari esteri

4. **Decisione del Consiglio che modifica la decisione sull'associazione d'oltremare** SC 15130/1/19 REV 1
12355/19
ACP

Adozione

approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.12.2019

Il Consiglio ha adottato, con l'astensione della delegazione del Regno Unito, la decisione del Consiglio che modifica la decisione 2013/755/UE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare"), il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel doc. 12355/19 (base giuridica: articolo 203 TFUE).

Economia e finanza

5. **Decisione relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione)**  9173/19
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.12.2019
PE-CONS 37/19
+ COR 1 (fr)
+ REV 1 (cs)
FISC

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114, paragrafo 1, TFUE).

4. **b) Elenco non legislativo** 14955/19

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 14655/19, inclusi i documenti COR e REV presentati per adozione. L'Austria, sostenuta dal Lussemburgo, è intervenuta sul punto 2. Una dichiarazione sul punto 8 figura nell'allegato.

Per i punti in appresso, i documenti vanno letti come segue:

Economia e finanza

6. **Regolamento sui contingenti per taluni prodotti agricoli e industriali**  14874/1/19 REV 1
Adozione
approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.12.2019
14376/19
+ COR 1 (bg)
UD

Giustizia e affari interni

16. **UE-Bielorussia - Accordo di riammissione** 14549/19
- a) **Decisione del Consiglio relativa alla firma** 12144/1/19 REV 1
Adozione
+ REV 2 (nl)
MIGR
- b) **Decisione del Consiglio relativa alla conclusione** 12158/1/19 REV 1
Richiesta di approvazione del Parlamento europeo
approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.12.2019
+ REV 2 (nl)
12160/19
20. **Decisione di esecuzione del Consiglio recante approvazione del regolamento interno di Eurojust** 14792/1/19 REV 1
Adozione
approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.12.2019
14792/19 ADD 1
14614/19
+ REV 1 (pt)
COPEN

Affari esteri

25. Negoziati degli accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico [C] 14965/19
14899/19
+ REV 1 (el)
+ ADD 1
14900/19
+ REV 1 (el)
ACP
Decisione del Consiglio
Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri,
riuniti in sede di Consiglio
Direttive di negoziato
Adozione
approvato dal Coreper, parte seconda, del 18.12.2019

Varie

5. a) **Il Green Deal europeo** [2] 15051/19 + ADD 1
Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione nonché degli interventi di altre delegazioni.
- b) **Relazioni sulle principali riunioni internazionali recenti** [2]
- i) 25^a riunione della conferenza delle parti della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 25) 15172/19
(Madrid, 2-15 dicembre 2019)
- ii) Terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio (COP 3) 15149/19
(Ginevra, 25-29 novembre 2019)
- iii) 21^a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona (COP 21) 15055/19
(Napoli, 2-5 dicembre 2019)
Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione.
- c) **Esito del secondo forum dell'UE "Aria pulita" (Bratislava, 28-29 novembre 2019)** [2] 15080/19
Informazioni fornite dalla delegazione slovacca

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione slovacca. La Spagna ha espresso la volontà di ospitare il prossimo forum nel 2021.

d) **Qualità dell'aria - Controllo dell'adeguatezza**

 14712/19

Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione e ha accolto con favore l'intenzione della presidenza croata di adottare, nella sessione del Consiglio "Ambiente" del marzo 2020, conclusioni del Consiglio sul controllo dell'adeguatezza.

e) **Relazione sull'attuazione da parte dell'Unione europea della convenzione di Aarhus sull'accesso alla giustizia in materia ambientale**

 12983/19

Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione e degli interventi di altre delegazioni.

f) **Controllo dell'adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di acque e valutazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane**

 15101/19
15135/19

Informazioni fornite dalla Commissione

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione e degli interventi di altre delegazioni.

g) **Azione dell'UE per far fronte ai rischi connessi ai PFAS**

 15039/19

Informazioni fornite dalle delegazioni danese, lussemburghese, dei Paesi Bassi e svedese

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalle delegazioni danese, lussemburghese, dei Paesi Bassi e svedese, nonché degli interventi di altre delegazioni e della Commissione.

h) **Gestione dei grandi carnivori: sfide e soluzioni**

 15037/19

Informazioni fornite dalla delegazione slovena

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione slovena nonché degli interventi di altre delegazioni e della Commissione.

i) **Azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta**

 15059/3/19 REV 3

Informazioni fornite dalla delegazione tedesca, sostenuta dalle delegazioni francese e lussemburghese

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione tedesca nonché degli interventi di altre delegazioni e della Commissione.

j) **Programma di lavoro della presidenza entrante**

Informazioni fornite dalla delegazione croata

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione croata in quanto presidenza entrante.

 Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)

 Procedura legislativa speciale

 Punto basato su una proposta della Commissione

 Prima lettura

Dichiarazioni relative ai punti "A" di cui al doc. 14956/19

<u>Punto 1 dell'elenco dei punti "A":</u>	Accise
	a) Direttiva che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione)
	b) Regolamento relativo alla cooperazione amministrativa per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici
	<i>Adozione</i>

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
sull'attuazione dell'articolo 32 della direttiva 2008/118**

"La Commissione rammenta l'importanza di garantire la libera circolazione delle merci assicurando nel contempo la tutela della salute pubblica. Per garantire tale equilibrio è necessario chiarire le norme e disposizioni esistenti dell'articolo 32.

La Commissione ricorda in primo luogo che a norma dell'articolo 34 TFUE sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione; in linea di massima, non vi dovrebbero di conseguenza essere limiti a quanto i privati possono acquistare e portare con sé quando viaggiano tra gli Stati membri dell'UE, a condizione che i prodotti acquistati siano destinati all'uso personale e non alla rivendita. Le accise saranno incluse nel prezzo dei prodotti nello Stato membro di acquisto e in nessun altro Stato membro si possono esigere ulteriori versamenti di imposte.

Nondimeno, nel caso di prodotti sottoposti ad accisa, come le bevande alcoliche e i prodotti del tabacco, si applicano norme particolari. Se un privato acquista tali prodotti in uno Stato membro e li porta in un altro Stato membro, il principio secondo cui l'accisa non deve essere versata nello Stato membro di destinazione si applica unicamente se il viaggiatore stesso trasporta i prodotti e se essi sono destinati al suo uso personale.

L'articolo 32, paragrafo 3, elenca una serie di criteri che gli Stati membri devono tenere in considerazione per determinare se tali prodotti sono destinati all'uso personale del viaggiatore. Il concetto di "uso personale" implica che i prodotti siano detenuti dal viaggiatore a fini personali ed esclude i regali destinati a terzi o i prodotti destinati a essere usati a fini commerciali.

Per quanto concerne la quantità dei prodotti sottoposti ad accisa, l'articolo 32, paragrafo 3, indica che gli Stati membri possono stabilire livelli indicativi, che costituiscono una forma di prova del modo in cui i prodotti sono destinati a essere utilizzati. Si parte dal presupposto che le quantità di prodotti sottoposti ad accisa inferiori ai livelli indicativi siano destinate all'uso personale. Se i livelli indicativi vengono superati, si ritiene che uno Stato membro abbia fondati motivi di sospettare che i prodotti non siano destinati all'uso personale, a meno che non venga dimostrato il contrario. Se non si dimostra che i prodotti sono destinati all'uso personale, le accise diventano esigibili nello Stato membro di consumo.

A seguito delle conclusioni del Consiglio concernenti la relazione della Commissione sulla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 5 dicembre 2017, la Commissione ha avviato uno studio per valutare l'applicazione dell'articolo 32 (e dell'articolo 36 relativo alle vendite a distanza) e in particolare per verificare se le disposizioni in questione continuano a essere adeguate allo scopo di conciliare gli obiettivi in materia di entrate pubbliche e di tutela della salute".

**Punto 2 dell'elenco
dei punti "A":**

Regolamento relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

Adozione

DICHIARAZIONE COMUNE DI BULGARIA, CIPRO, CROAZIA, ESTONIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA Ceca, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA E UNGHERIA

"La Bulgaria, Cipro, la Croazia, l'Estonia, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, Malta, la Polonia, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Spagna e l'Ungheria sottolineano che, in assenza di un accordo di recesso, l'articolo 4 e, di conseguenza, l'articolo 5 della decisione sulle risorse proprie cessano di applicarsi a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito dall'UE, ponendo così fine alla correzione per il Regno Unito e alle correzioni sulla correzione per il Regno Unito. A condizione che il Regno Unito contribuisca al bilancio dell'Unione come previsto all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione, i suddetti Stati membri accettano una soluzione specifica relativa alle correzioni sulla correzione per il Regno Unito. Tale soluzione di ordine pratico per il bilancio dell'UE 2020 è strettamente subordinata al contributo del Regno Unito previsto da tale regolamento e non costituisce un precedente per il futuro QFP 2021-2027".

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

"Il Consiglio e la Commissione confermano che i pagamenti che il Regno Unito effettuerà a norma del regolamento del Consiglio, compreso l'importo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, sono pienamente presi in considerazione, nel quadro dei negoziati futuri, nel calcolo degli obblighi residui derivanti dall'appartenenza del Regno Unito all'Unione".

Dichiarazioni relative ai punti "A" di cui al doc. 14955/19

**Punto 8 dell'elenco
dei punti "A":**

**Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea ad avviare
i negoziati per la conclusione di un accordo in materia di cooperazione
doganale e di assistenza amministrativa reciproca con la Bielorussia**
Adozione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale".
